

FOGLIO INFORMATIVO

(Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento
D. Lgs. 1/9/1993 n.385-Delibera CICR 4/3/2003)

CREDITI DI FIRMA**GARANZIE PROVVISORIE PER LA PARTECIPAZIONE
A GARE D'APPALTO****SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'**

FINWORLD s.p.a.

Sede Legale e Direzione in Roma 00198 Viale di Villa Grazioli n. 29
Tel. 06-8547058 Fax 06-85305467 e-mail segreteria@finworld.it

Capitale sociale di **€ 18.393.711,00** di cui sottoscritto e versato
€ 14.293.711,73 e riserve **€ 1.132.332,00**

C.F. e iscrizione al Registro Imprese di Roma n° 01744100601
Intermediario Finanziario ex art. 107 D.Lgs n° 385/93 – Iscrizione e Codice
ABI n. 32445.9.

Autorizzazione Ministero Economia e Finanze n° 39248 del 15/4/2005 per
la prestazione di garanzie per i contratti pubblici.

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Le fideiussioni c.d. “provvisorie” sono quelle emesse dalla Finworld S.p.a. a favore di una “Stazione Appaltante” a garanzia del regolare adempimento da parte del Contraente degli obblighi inerenti la partecipazione a gare d'appalto.

L'efficacia di tale garanzia è di giorni 180 a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.

Le Condizioni generali che regolano i rapporti rispettivamente con il Beneficiario ed il Contraente sono qui di seguito integralmente riportate:

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Nel testo si designa con il termine “GARANTE” o “SOCIETA’” la Finworld Spa, con “CONTRAENTE” l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con “STAZIONE APPALTANTE” il beneficiario della garanzia e con “SCHEDA TECNICA” tutto quanto riportato nel frontespizio.

1. Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

2. Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163:

- decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata.

3. Svincolo della garanzia

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte dell'aggiudicatario della gara.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Trascorso inutilmente tale termine la presente garanzia si intenderà automaticamente svincolata.

4. Somma garantita

La somma garantita dal presente atto fideiussorio è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, così come previsto dall'art. 75, comma 1, del D. Lgs 163/06, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

5. Impegno a rilasciare la definitiva

Il Garante si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/06, qualora il Contraente risultasse affidatario, nelle modalità previste dal bando di gara, se richiesto.

6. Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e delle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, C.C..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

7. Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

8. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R indirizzata alla sede del Garante.

9. Corrispettivo

Il Corrispettivo dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportata nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del corrispettivo non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di corrispettivo rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2

10. Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. proc. Civile.

11. Rinvio di norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui sopra con le disposizioni che seguono:

1. Aggiudicazione

Per consentire il tempestivo adempimento dell'obbligo di rilasciare la cauzione definitiva come previsto dall'art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/06, il Contraente, qualora risulti aggiudicatario, è tenuto a comunicare la circostanza al Garante entro 10 giorni dall'aggiudicazione fornendo altresì tutti i dati necessari per la predisposizione della nuova garanzia.

2. Rilievo del fideiussore

Ad integrazione di quanto previsto dell'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione della garanzia dell'atto di fideiussione o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, il versamento della somma corrispondente all'importo garantito indicato nel frontespizio, nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario;
- inadempimento e/o sopravvenuta insolvenza del Contraente ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi nascenti dal contratto garantito.

Le somme versate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla garanzia. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

3. Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare, a semplice richiesta del Garante, tutte le somme da questo versate in forza della garanzia per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare a quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Annullamento della garanzia e storno del corrispettivo

Il Contraente può richiedere, dandone la motivazione, l'annullamento della presente garanzia, ma lo storno del corrispettivo percepito, al netto delle spese, potrà avvenire solo se la richiesta perverrà alla Società prima della data della gara.

5. Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato al Garante.

6. Mancata accettazione della garanzia

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere eventualmente al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della garanzia ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

7. Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di garanzia, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro ivi previsto, è

competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli di cui sopra

Art. 2 - (Rilievo del Fideiussore) Art. 3 - (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.) Art. 4 - (Annullamento della garanzia e storno del corrispettivo) Art. 6 - (Mancata accettazione della garanzia) Art. 7 - (Foro competente)

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

TIPOLOGIA		CORRISPETTIVO MASSIMO
GARANZIE "PROVVISORIE" PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO importo fino a € 10.000		€ 50
GARANZIE "PROVVISORIE" PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO importo fino a € 25.000		€ 125
GARANZIE "PROVVISORIE" PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO importo fino a € 35.000		€ 175
GARANZIE "PROVVISORIE" PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO importo oltre € 35.000		1,0% dell'importo garantito
ALTRE SPESE E DIRITTI	AUTENTICA	€ 150
	SPEDIZIONE, DIRITTI DI URGENZA E POTERI DI FIRMA	€ 50
	EMISSIONE DI APPENDICI	€ 300

Il corrispettivo deve essere pagato alla Finworld Spa in via anticipata al momento dell'emissione dell'atto fideiussorio.

SEZ. IV) ALTRE CONDIZIONI

Agenti

I prodotti della Finworld possono essere distribuiti anche dai seguenti soggetti aventi la qualifica di Agenti di intermediazione finanziaria:

- **F. G. S.r.l.** – Sede legale Viale Parioli, 91 - 00198 Roma; Sede operativa Via Marco Tullio Cicerone, 258 03100 Frosinone - U.I.C. n° A4455 del 12/05/2005.
- **Istituto Servizi Finanziari Sardegna S.r.l.** – “**ISFISA SRL**” Sede legale Via dell'Abbazia, 4 – 09129 Cagliari; Sede operativa: via del Platano, 19 09131 Cagliari - U.I.C. n° A9585 del 12/03/2004.
- **Itaca Consulting S.r.l.** – Via dei Monti Tiburtini, 518 – 00157 Roma – U.I.C. n° A5526 del 29/09/2003.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami

La Finworld S.p.A. osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Finworld S.p.A., il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Società. Qualora rimanga insoddisfatto perché non ha avuto risposta oppure perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita, prima di rivolgersi al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (www.arbitrofinanziario.it) con sede in via Venti Settembre 97/e - 00187 Roma.

SEZ. V) DEFINIZIONI

Società: Finworld S.p.a.;

Contraente o Cliente: colui per conto del quale la Finworld Spa emette la fideiussione per garantire l'adempimento di un'obbligazione e sul quale la Finworld Spa si rivale nel caso di escussione da parte del Beneficiario;

Importo massimo garantito: è l'ammontare massimo che la Finworld Spa si impegna a pagare al Beneficiario nel caso di inadempimento del Contraente;

Foro competente: è l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a dirimere le controversie derivanti dal contratto.